

# **FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO**

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 33/A  
PUBBLICATO IN ROMA IL 18 SETTEMBRE 2000

Si pubblicano il testo del "Progetto di Nuovo Statuto Federale" che sarà sottoposto all'approvazione dell'Assemblea Straordinaria che si terrà il 14 ottobre 2000 e il "Regolamento per l'Assemblea del 14 ottobre 2000 di approvazione del Nuovo Statuto" così come deliberati dal Consiglio Federale nella seduta del 18 settembre 2000.

## **REGOLAMENTO PER L'ASSEMBLEA DEL 14 OTTOBRE 2000 DI APPROVAZIONE DEL NUOVO STATUTO.**

### **Art. 1 Costituzione dell'Assemblea**

1. In conformità all'art 16 dello Statuto vigente, l'Assemblea per l'approvazione del nuovo Statuto è validamente costituita in prima convocazione, con la presenza di delegati che rappresentino la metà più uno delle Società ed Associazioni aventi diritto di voto, e, in seconda convocazione, con la presenza di delegati che rappresentino almeno un terzo delle Società ed Associazioni aventi diritto a voto.
2. La C.A.F., costituita in speciale collegio di garanzia elettorale, svolge le operazioni di verifica dei poteri e di scrutinio dei voti.

### **Art. 2 Presidenza dell'Assemblea e svolgimento dei lavori**

1. L'Assemblea elegge, per la direzione dei lavori, il Presidente, con votazione palese a maggioranza dei voti validi espressi.
2. Per lo svolgimento dei lavori, il Presidente si avvale del Segretario Generale della Federazione.
3. Prima che si apra la votazione, il Presidente Federale, o la persona da questi indicata, espone le linee generali della proposta di Statuto presentata all'Assemblea dal Consiglio Federale.

### **Art. 3 Oggetto della votazione**

1. Il Presidente pone in votazione:

a) gli emendamenti presentati da ciascuna Lega. Tali emendamenti devono essere depositati fino al 10 giorni prima della data di svolgimento dell'Assemblea presso la Segreteria Generale della Federazione. Il Segretario Generale assicura la tempestiva comunicazione di tali emendamenti alle Leghe, e al Presidente Federale;

b) gli emendamenti presentati in sede assembleare dal Presidente Federale e dalle tre Leghe, d'intesa tra loro. Tali emendamenti devono essere comunque presentati prima che il Presidente dichiari aperta la votazione finale sulla proposta di Statuto.

c) La proposta di Statuto predisposta dal Consiglio Federale.

I presentatori di emendamenti possono esporre i contenuti degli stessi prima che siano messi in votazione. Un componente del Consiglio Federale ha diritto di replica.

#### Art. 4 Ordine delle votazioni

1. Il Presidente pone in votazione gli emendamenti, secondo l'ordine degli articoli in riferimento ai quali sono stati presentati.

2. Qualora siano stati presentati più emendamenti ad uno stesso articolo, essi sono posti ai voti cominciando da quelli che più si allontanano dal testo originario: prima quelli interamente soppressivi, poi quelli parzialmente soppressivi, quindi, quelli modificativi e, infine, quelli aggiuntivi.

3. La votazione finale sulla proposta di Statuto nel suo complesso ha luogo dopo la discussione e la votazione degli emendamenti.

#### Art. 5 Modalità di scrutinio

1. Le votazioni hanno luogo a scrutinio palese, secondo le indicazioni fornite dal Presidente dell'Assemblea.

2. Quando si verificano irregolarità, il Presidente, apprezzate le circostanze, può annullare la votazione e disporre che sia immediatamente ripetuta.

3. Il risultato della votazione è proclamato dal Presidente.

#### Art. 6 Maggioranza deliberativa

1. In conformità all'art. 30 dello Statuto vigente, gli emendamenti e il testo complessivo della proposta di Statuto sono approvati con il voto favorevole di almeno tre quarti delle Società e delle associazioni rappresentate in Assemblea, in esso compreso il voto favorevole di un terzo delle Società e Associazioni di ciascuna Lega, secondo l'effettiva rappresentanza in Assemblea.

#### Art. 7 Coordinamento formale

1. L'Assemblea può autorizzare il Presidente al coordinamento formale del testo approvato.

Art. 8 Norma finale

1. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento, il Presidente decide con piena indipendenza e autonomia di giudizio e di valutazione, ispirandosi ai principi fondamentali che regolano le Assemblee elettive.

PUBBLICATO IN ROMA IL 18 SETTEMBRE 2000

IL SEGRETARIO GENERALE  
dott. Guglielmo Petrosino

IL PRESIDENTE  
avv. Luciano Nizzola